PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2846 di lunedì 30 aprile 2012

RSPP: i crediti formativi e la formazione

Una interrogazione parlamentare per abolire gli abusi ed una proposta di semplificazione. A cura di Rocco Vitale.

Brescia, 30 Apr - Abbiamo toccato il fondo. Crediti formativi per 10 ore, rilasciati a 500 persone, per convegni che nel programma risultano di 8 ore. E quando mai si svolgono 8 ore piene e partecipate ad un convegno! Tra saluti, pause, coffee break, presentazioni e ringraziamenti il tutto si riduce, quando va bene, a poco più di 6 ore. Per non parlare dei contenuti e dei relatori: ciascuno libero di dire quello che vuole senza coordinamento ed un filo conduttore. In questi convegni vi è di tutto: bravi docenti, formatori, funzionari pubblici, rappresentanti di aziende private, venditori di prodotti, aziende di certificazione, e via di seguito.

Il fenomeno di concedere crediti formativi gratuiti, o semigratuiti, ai convegni è ormai divenuto uno scandalo e bene ha fatto la CIIP (Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzione, che rappresenta le 15 maggiori associazioni scientifiche) a farsi promotrice di una interpellanza che è stata presentata alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica per conoscere quali interventi il Ministero del Lavoro intenda attuare per porre rimedio a questo fenomeno anomalo che vanifica l'aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD073] ?#>

Si aggiunga il fatto che, spesso, a convegni e seminari partecipano quali relatori funzionari di enti pubblici come le ASL, l'INAIL, Università, Regioni, Comuni e Provincie nonché altri enti istituzionali o Ordini e collegi professionali. Ciò induce a valorizzare e legittimare, con la loro presenza il rilascio abusivo di "crediti formativi".

Come rilevato dalle interrogazione sarebbe utile ed importante che i singoli funzionari, pur a titolo personale, non diano la propria adesione a convegni e seminari che rilasciano i "crediti formativi".

Ma a fronte dell'abuso sistematico che si configura in una vera e propria truffa a discapito dei corsi di aggiornamento deve essere posto un freno ed uno stop immediato.

Il D.Lgs. 81/2008 a tale proposito è molto chiaro. Nell'articolo 32, comma 6, i R.S.P.P. e gli Addetti al Servizio sono tenuti a frequentare "corsi di aggiornamento" (e non convegni o seminari). Anche per i lavoratori ed i R.L.S. in base all'art. 37, comma 6, sono tenuti alla formazione (e non alla convegnistica).

Coerentemente l'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, punto 3, precisa la durata dei corsi di formazione ed è evidente, nei requisiti per l'organizzazione dei corsi, l'indicazione di un numero massimo di 30 partecipanti.

I successivi Accordi per Lavoratori, Preposti e Dirigenti, Datori di Lavoro, Abilitazione all'uso delle attrezzature perseguono la medesima linea in base alla quale l'aggiornamento si svolge attraverso "corsi" di formazione.

Del resto, basti pensare come i lavoratori occupati in aziende a rischio basso debbano svolgere un'aggiornamento di 6 ore preferibilmente distribuito nell'arco temporale di un quinquennio. Se, anche ai lavoratori, si applica la prassi dei crediti per la partecipazione a convegni cosa ne resta dell'aggiornamento! In una mezza giornata, ogni 5 anni, si fa una bella riunione alla faccia della "formazione periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".

Con il termine "crediti formativi" gli Accordi Stato-Regioni hanno precisato che possono essere valutati in occasione della formazione pregressa o per i Moduli A e C dei corsi per RSPP, o la formazione generale dei lavoratori e situazioni analoghe.

Non è prevista da nessuna norma il rilascio di "crediti formativi" relativi all'aggiornamento per i quali devono essere svolti dei veri e propri corsi di formazione.

La prassi dei crediti formativi, fin qui tollerata, è una pura e semplice "invenzione" che non ha nulla a che vedere con il D. Lgs. 81/2008. Il suo proliferarsi è dovuto essenzialmente all'Allegato IVX del D. Lgs. 81/2008 nel quale è previsto che l'aggiornamento dei Coordinatori "può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti". Si tratta di una disposizione specifica solo per i Coordinatori della Sicurezza nei cantieri e non esiste nessuna proprietà transitiva in base alla quale il medesimo dispositivo possa essere applicato ad altre figure professionali per i quali vi è un espresso richiamo in base al quale l'aggiornamento si svolge attraverso corsi formativi.

Sicuramente la legislazione, tra decreti, accordi, circolari e comunicazioni non brilla per chiarezza di linguaggio. Spesso siamo in presenza incongruenze, refusi e difficoltà che non ne facilitano la loro applicazione. Sempre più bisogna attendere linee interpretative è ciò significa che le cose non sono chiare. Fermo restando il fatto che la sicurezza sul lavoro non è un esercizio di mera applicazione di norme ma piuttosto nell'effettività della formazione, ci permettiamo di avanzare due proposte in tema di semplificazione e di regolamentazione dei convegni.

Vi sono, ormai, in tutti gli Accordi e le circolari chiari aspetti comuni che non vale la pena sia sempre ripetuti, con il rischio di cambiare qualche virgola o qualche parola. Parafrasando il D.Lgs. 81/2008 da considerarsi quale Testo Unico per la salute e sicurezza si potrebbe redigere un "Atto unico" ? che vuol dire uniforme per tutti, vecchi e nuovi - quale premessa a tutti gli accordi e circolari sulle metodologie di insegnamento e apprendimento, sui soggetti formatori, sugli attestati, sulle verifiche finali, sui corsi di aggiornamento, ecc. ecc.

In questo modo non si ripetono cose già dette - obbligatorie per tutti - ma ve verrebbero solo esplicitate le differenze e le peculiarità. Perché, ogni volta, bisogna sempre ricominciare daccapo, con il rischio di pensare e lavorare a comportamenti stagni mentre il sistema della sicurezza deve, o dovrebbe, rappresentare un modello di organizzazione!
Un ultimo consiglio e suggerimento per quanto riguarda i convegni ed i seminari.

Non si tratta di fare di ogni erba un fascio. Vi sono convegni che, con la presenza di autorevoli e qualificati relatori, possano effettivamente rappresentare momenti di aggiornamento sia a livello giuridico normativo sia a livello tecnico.

Nella valorizzazione di queste esperienze deve però essere circoscritto l'abuso. Una semplice proposta potrebbe essere quella di ? unificando tutta la normativa ? concedere per la partecipazione a convegni e seminari crediti formativi del valore di un terzo delle ore rispetto alla durata totale dell'evento. A ciò, però, bisogna aggiungere che questi cosiddetti "crediti formativi" possono costituire al massimo un 10% del totale del monte ore definito per l'aggiornamento.

Viene così confermato il valore di specifiche ed importanti relazioni svolte durante i convegni circoscrivendone i tempi e la durata tali da non inficiare l'aggiornamento che viene attuato con lo svolgimento di veri e propri corsi di formazione.

Rocco Vitale

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it